

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2022-96 del 08/07/2022
Oggetto	Direzione Generale. Individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) del Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81: Dirigenti e Preposti in Arpae Emilia-Romagna.
Proposta	n. PDEL-2022-95 del 06/07/2022
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Pollicino Francesco

Questo giorno 8 (otto) luglio 2022 (duemilaventidue), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) del Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81: Dirigenti e Preposti in Arpae Emilia-Romagna.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 19/04/1995 n. 44 e ss.mm.ii. istitutiva di ARPA Emilia-Romagna, Ente pubblico strumentale della Regione Emilia-Romagna;
- L.R. 30/07/2015 n. 13 e ss.mm.ii. di riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”;
- la L.R. 27/12/2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2018”, in particolare l'art. 40 “Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124 del 1/02/2010 “Approvazione del Regolamento Generale di Arpa Emilia-Romagna”;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 114/2020 che approva il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- la D.D.G. n. 29/2022 “Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati con D.D.G. n. 59/2021”;
- la D.D.G. n. 86/2022 che approva, da ultimo, il quadro complessivo delle posizioni dirigenziali di Arpae;

RILEVATO:

- che l'art. 28, comma 2, lett d), del D.Lgs. n. 81/08 prescrive, nell'ambito della Valutazione dei Rischi “... l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”;
- che gli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/08, individuano, in capo alle specifiche figure

appositamente definite quali “Datore di Lavoro”, “Dirigente” e “Preposto”, precisi obblighi, riportati in sintesi nell’allegato 1) al presente atto, correlati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

DATO ATTO:

- che il Direttore Generale di Arpae è Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008;

RITENUTO:

- necessario, definire, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 17, 18 e 19), i Dirigenti, i Preposti e i componenti delle squadre di Emergenza in Arpae Emilia-Romagna;
- di approvare, pertanto, il documento allegato 1) “Linee Guida per l’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)* Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto” ed i relativi moduli;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, in qualità di Datore di Lavoro;

ACQUISITO:

- il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 44/1995, dal Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de’ Munari, e dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è l’Ing. Francesco Pollicino del Servizio Prevenzione e Protezione;

DELIBERA

1. di definire, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 17, 18 e 19), i Dirigenti, i Preposti ed i componenti delle squadre di Emergenza in Arpae Emilia-Romagna;
2. di approvare, pertanto, il documento allegato 1) “Linee Guida per l’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)* Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto” ed i relativi moduli;
3. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de’ Munari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

rev. 00 del 25.06.2022

Allegato 1

Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), d), e)* Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto e i relativi moduli

Normativa / documenti di riferimento

- Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.
- L.R. 19.04.1995 n. 44 e ss.mm.ii. istitutiva di ARPA Emilia-Romagna, Ente pubblico strumentale della Regione Emilia-Romagna
- L.R. 30.07.2015 n. 13 e ss.mm.ii. di riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni
- Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”
- L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2018”, in particolare l’art. 40 “Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124 del 01.02.2010 “Approvazione del Regolamento Generale di Arpa Emilia Romagna”
- D.D.G. n. 130/2021 avente ad oggetto “Direzione Generale. Approvazione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. 70/2018. Approvazione assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”
- D.G.R. n. 2291/2021 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021
- D.D.G. n. 77/2022 “Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 75/2021. Recepimento nel Manuale organizzativo del documento “Struttura tematica Ambiente Prevenzione Salute”, allegato sub A) alla D.D.G. n. 19/2022. Approvazione del Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”
- D.D.G. n. 114/2020 che approva il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia
- D.D.G. n. 29/2022 “Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati con D.D.G. n. 59/2021”
- D.D.G. n. 86/2022 che approva, da ultimo, il quadro complessivo delle posizioni dirigenziali di Arpae

Definizioni

Datore di Lavoro (art. 2 lett. comma 1 b) D.Lgs 81/08 e s.m.i.): “...Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di

omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.

Dirigente (art. 2 lett. d) comma 1 D.Lgs 81/08 e s.m.i.): “ persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Organo di vertice (art. 2 Regolamento per l'adozione degli atti gestione delle risorse dell'Agenzia): il Direttore Generale. E' preposto al governo strategico dell'Ente e ne è il responsabile dei risultati complessivi.

Preposto (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs 81/08 e s.m.i.): “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La delega di funzioni (art. 16 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b. che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Premessa

La matrice di responsabilità in campo prevenzionistico è stata delineata a partire dai Decreti degli anni '50 (artt. 4 rispettivamente del D.P.R. 547/55 e del D.P.R. 303/56), e successivamente è stata ripresa anche dal D.Lgs 626/94 (art. 4).

Denominatore comune di tale corpo normativo era la mancanza di una definizione univoca di “Dirigente” e di “Preposto”.

Detta carenza non ha peraltro impedito l'applicazione della norma portando, negli anni, ad una cospicua giurisprudenza.

Con il D.Lgs 81/08 e s.m.i. il sistema degli obblighi e dei soggetti obbligati, ovvero il sistema attraverso il quale si ripartisce il dovere di sicurezza e salute sul lavoro, subisce una significativa evoluzione normativa in grado di incidere profondamente sull'organizzazione aziendale.

Di centrale importanza nell'individuazione del datore di lavoro della Pubblica Amministrazione è, in particolare, l'ultimo periodo dell'art. 2 comma 1, lett. b), nel quale il legislatore sancisce che “in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”. Si tratta di un atto politico organizzativo di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs n.

165/01, il cui scopo è quello di definire le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, posto in essere, in base all'art. 4 del medesimo decreto, dagli organi di governo che esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, vale a dire proprio gli organi di vertice delle singole amministrazioni. Come risulta evidente il Dirigente investito dello status di datore di lavoro, è cosa diversa dai dirigenti e dai preposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., i quali dovranno essere individuati dal medesimo atto di indirizzo politico amministrativo attraverso il quale viene definito il datore di lavoro.

Arpa, istituita con legge regionale n. 44 del 1995, ha acquisito per effetto della L.R. n. 13/2015 le competenze dei Servizi Ambiente delle Province ed è stata ridenominata, a decorrere dal 01/01/2016, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae).

In particolare dal 01/01/2016 Arpae esercita, in materia ambientale ed energetica, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo, nelle seguenti materie: risorse idriche, inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante, gestione dei rifiuti e dei siti contaminati; valutazioni e autorizzazioni ambientali, utilizzo del demanio idrico e acque minerali-termali.

A far data dal 1/01/2019 l'Agenzia ha assunto un nuovo assetto organizzativo che rimanda, in continuità con il passato, ad un'architettura a "rete", ma più integrata tra i differenti livelli e ambiti di responsabilità professionali, aperta e collaborativa per contributi disciplinari e competenze. L'integrazione, infatti, è l'elemento unificante del sistema e delle sue macro-articolazioni centrali, territoriali e tematiche, individuate, rispettivamente, in Direzione generale, Direzione amministrativa, Direzione tecnica, Aree Autorizzazioni e Concessioni, Aree Prevenzione Ambientale, Strutture tematiche (Struttura Idro-Meteo-Clima, Struttura Oceanografica Daphne, Struttura Ambiente Prevenzione Salute).

Tali articolazioni sono caratterizzabili da un punto di vista funzionale, in strutture:

– di governo (Direzione generale, Direzione amministrativa, Direzione tecnica), a supporto del vertice aziendale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, integrazione e controllo nei confronti dei settori tecnico-operativi e di autorizzazione e di ogni altra attività di carattere unitario.

Tali strutture esercitano attività tecniche a valenza generale; assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all'integrazione organizzativa e gestionale dell'Ente; garantiscono la rappresentanza legale e istituzionale unitaria dell'Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla L. n.132/2016;

– autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni) alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio;

– per la prevenzione ambientale (Aree Prevenzione Ambientale), alle quali competono i processi di monitoraggio ambientale, vigilanza, controllo e supporto tecnico all'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione ambientale;

– tematiche (Struttura Idro-Meteo-Clima, Struttura Oceanografica Daphne, Struttura Ambiente Prevenzione Salute) a presidio di tematismi specialistici di valenza regionale, quali sistema eco- marino e costiero, clima e fenomeni meteorologici nella loro più ampia accezione, interazioni tra ambiente e salute.

La linea operativa dell'Agenzia è tarata secondo la prospettiva indicata dalla LR n. 25/2017: strutture territoriali e autorizzatorie costituiscono articolazioni organizzative di area sovra-provinciale, aggregate - di norma - per contiguità territoriale. Le macro-

articolazioni territoriali sono costituite da quattro Aree Autorizzazioni e Concessioni e quattro Aree Prevenzione ambientale. Ognuna ha competenze nelle quattro zone individuate a copertura del territorio regionale e precisamente: area ovest; area centro; area metropolitana; area est ed è strutturata in una o più sedi per unità territoriale, in considerazione delle esigenze organizzative e di servizio che richiedono un presidio diretto sul territorio.

Il Laboratorio Multisito si articola in 4 sedi di produzione organizzate in due Laboratori comprendenti, rispettivamente, le sedi di Reggio Emilia-Bologna e Ravenna-Ferrara. Presso ciascuna sede di Laboratorio, la linea produttiva è strutturata in unità analitiche a indirizzo chimico e biologico finalizzate alla produzione di analisi specialistiche di riferimento per la rispettiva disciplina e per il bacino di servizio. È garantito il presidio analitico per l'olfattometria a Modena (attraverso il Presidio tematico regionale Emissioni industriali) e per l'isotopia ambientale a Piacenza, (il presidio è assegnato funzionalmente al Laboratorio di Reggio Emilia-Bologna). L'insieme del Laboratorio Multisito e degli altri presidi analitici costituisce la "rete laboratoristica".

A far data dal 1/01/2019 è stata riorganizzata anche la matrice di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., passando da una matrice multidatoriale al Datore di Lavoro unico. Il Direttore Generale (Datore di Lavoro unico) si avvale di un unico Servizio centrale di Prevenzione e Protezione. Il Servizio mantiene un forte presidio sul territorio tramite la rete di addetti locali (ASPP).

Finalità delle presenti Linee Guida è l'analisi comparata tra quanto definito dalla normativa in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro e l'organizzazione adottata dall'Agenzia al fine di individuare le prerogative delle diverse articolazioni organizzative correlandole a quanto prescritto in tema di obblighi prevenzionistici.

Ulteriore nodo cruciale del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al Capo III del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e definitivo tassello per la composizione del sistema di organizzazione aziendale degli adempimenti di Sicurezza e salute sul lavoro, è quello rappresentato dalla valutazione dei rischi (VdR). Il vero passaggio centrale della nuova disciplina sulla valutazione dei rischi lavorativi, al di là del pur importante ampliamento dell'ambito di valutazione dei rischi e della forte proceduralizzazione e formalizzazione della stessa, deve essere individuato nell'obbligo di individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (a cui, dice la norma, devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri).

Esiti esame assetto organizzativo

Datore di Lavoro

Come si evince dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 130/2021- allegato A - Assetto organizzativo generale di Arpae Emilia-Romagna, il Direttore Generale, in qualità di Datore di Lavoro unico, a far data dal 1/01/2019, garantisce, in ordine alle prescrizioni previste dal Testo unico sulla sicurezza, lo stato di corrispondenza di strutture, attrezzature, modalità operative al dettato normativo e alle specifiche generali, programmando e attivando risorse, funzioni e figure dedicate, anche tramite un modello organizzativo rispondente al dettato di norma.

Individua, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il budget dedicato alla sicurezza, assegnando gli obiettivi prioritari. Monitora, tramite periodici incontri con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il

livello di rispondenza, il grado di adempimento ai dettati di norma, la coerenza di comportamento dei Dirigenti, individuati quali Dirigenti/Preposti per la Sicurezza

Dirigenti

Sulla base della definizione data dal più volte citato art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. il Dirigente “prevenzionistico” deve possedere poteri gerarchici e funzionali adeguati.

Ai sensi dei CCNL Area Sanità ed Area Funzioni Locali, in Arpae sono individuate le seguenti tipologie di incarichi dirigenziali:

- a. incarichi di direzione di struttura complessa;
- b. incarichi di direzione di struttura semplice;
- c. incarichi di alta specializzazione;
- d. incarichi di natura professionale.

Laddove per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

Le posizioni dirigenziali di responsabile di struttura (semplice o complessa) sono quindi caratterizzate da un contenuto di responsabilità prevalentemente gestionale (organizzazione/coordinamento/gestione di risorse economiche, strumentali ed umane); mentre le altre posizioni dirigenziali sono caratterizzate da un contenuto prevalentemente “professionale” (di maggiore o minore complessità) e richiedono competenze tecnico specialistiche anche di alta specializzazione, e pur potendo essere ad esse assegnate specifiche risorse, il carattere gestionale non risulta preminente rispetto all’assetto organizzativo.

Ciò premesso, in Arpae sono considerati “dirigenti” ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 2 comma 1 lett. d) i soli dirigenti che hanno un budget assegnato e conseguentemente potere di spesa, nonché poteri gestionali organizzativi.

Preposti

Facendo seguito alla definizione di Preposto contenuta nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed avuto riguardo all’assetto organizzativo dell’Agenzia, in Arpae sono preposti:

- i dirigenti che non hanno un budget assegnato e, pertanto, non hanno potere di spesa e hanno personale assegnato;
- i dipendenti titolari di incarico di funzione che, ai sensi delle disposizioni aziendali di riferimento, hanno personale assegnato.

Pertanto l’individuazione della figura del Preposto, in Arpae, è riferita **anche a posizioni non dirigenziali** cui per mansione / competenza / specificità di funzioni spetta il compito di coordinare / gestire personale nell’ambito dell’attività da svolgere nell’ambito dell’incarico di funzione ricoperto a livello aziendale.

L’elemento caratterizzante si esprime, infatti, nella potenzialità della figura individuata a “sovrintendere” le modalità di gestione di un intervento o di una attività in tal modo avendo la possibilità di conoscere e valutare la resa del lavoro da svolgere anche sotto il profilo della Sicurezza. Ciò non significa necessariamente con presenza continua, significa conoscenza legata anche alle situazioni e possibilità di “modificare” e/o di sospendere le attività nel momento in cui si ravvisi il venir meno dei requisiti di Sicurezza.

La posizione di preposto e la correlativa responsabilità non sono legate ad un elemento formale (es.: una lettera di incarico) quanto alla collocazione di un determinato soggetto

nell'ambito dell'organizzazione aziendale, tale da imporre un potere/dovere di indirizzo e controllo, anche solo in virtù della esperienza maturata, rispetto ad uno o (di solito) più lavoratori.

Nell'ottica delineata dall'art. 299 D.Lgs 81/08, che estende le responsabilità inerenti alla posizione di garanzia relativa al preposto, a norma dell'art. 2 comma d. lg. cit., ai soggetti che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici inerenti a quest'ultima figura.

Le responsabilità del preposto, derivano dal ruolo che il soggetto riveste o, comunque, che in un determinato momento dell'attività lavorativa svolge a nulla rilevando né la consapevolezza di essere un preposto né l'aver ricevuto informazioni su cosa ciò significhi nell'ambito di un corso di formazione. Ciò perché chi ha potere di indirizzo sui lavoratori, anche solo di fatto, ha il dovere di esercitare tale potere in modo attento e responsabile, spingendo – se del caso anche contro la loro volontà – i lavoratori a svolgere le proprie attività in piena sicurezza.

Il preposto sovrintende alle attività e svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative (Cfr Cass pen Sez IV 13 1 2014 n 974) ed è riconducibile alla sua sfera di responsabilità l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa (Cfr Cass pen Sez IV, 01 08 2016 n 33630)".

L'art 19 del D.Lgs. 81/2008 "dettaglia i compiti del preposto connessi alla sua posizione di sovraordinazione nei confronti di altri lavoratori. Sul punto, in linea di principio, il datore di lavoro resta titolare della posizione di garanzia indipendentemente dalle deleghe da lui conferite.

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi.

Nelle nuove disposizioni legislative emerge la volontà di considerare con maggiore attenzione il preposto, sotto tre aspetti :

- Il preposto "alla vigilanza" deve essere individuato dal datore di lavoro o dal dirigente; quindi lo stesso non potrà più addurre una scarsa chiarezza organizzativa rispetto agli obblighi di vigilanza stabiliti dalla legge ed attribuitigli dalla azienda.
- Il preposto indicato dal datore di lavoro o dal dirigente, nei confronti dei lavoratori sottoposti alla sua vigilanza che violino le regole di salute e sicurezza, deve vigilare-richiamare-dare istruzioni-interrompere l'attività in attesa di risolvere la situazione.
- Il preposto, quando in difficoltà nello svolgere i compiti di cui sopra, deve chiedere il supporto dei superiori (naturalmente sospendendo eventuali attività che presentino un rischio grave, immediato e inevitabile).

Si segnala inoltre il nuovo comma 8 bis dell'art 26 rubricato "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione":

- 8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

L'individuazione del preposto deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Cfr Cass pen Sez IV 6 8 2015 n 34299). La modifica che

apporta il una sostanziale “rivisitazione” in merito agli obblighi connessi alle posizioni di garanzia principe del sistema della sicurezza cd. partecipata (nдр ex art 18 TUSL).

Precisazione conclusiva

In merito agli obblighi ascritti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ed ai Preposti il riferimento è agli artt. 17, 18 e 19 del succitato Decreto, il cui dettaglio è riportato in allegato.

Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute edella Sicurezza nei luoghi di lavoro (...)

Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro²⁴;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in

caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 25

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 19 (Obblighi del preposto)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

MODULI:

Modulo 1: ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Modulo 2: ORGANIGRAMMA NOMINATIVO DELLA SICUREZZA

Modulo 3: COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Datore di lavoro:

Servizio Prevenzione e Protezione: ASPP

Medico Competente (MC):

Medico Autorizzato:

Rappresentanti dei lavoratori:

Esperto di Radio Protezione:

Dirigenti e preposti:

STRUTTURA es. DG/DA/DT/APA.....
DIRIGENTI es. DIRIGENTE della funzione specifica
PREPOSTO es. PREPOSTO IF/Dir della funzione specifica

STRUTTURA es. DG/DA/DT/APA.....
DIRIGENTI es. DIRIGENTE della funzione specifica
PREPOSTO es. PREPOSTO IF/Dir della funzione specifica


STRUTTURA es. DG/DA/DT/APA.....
DIRIGENTI es. DIRIGENTE della funzione specifica
PREPOSTO es. PREPOSTO IF/Dir della funzione specifica

.....
.....

Datore di Lavoro: *nome e cognome*

RSPP: *nome e cognome*

ORGANIGRAMMA NOMINATIVO DELLA SICUREZZA



Datore di Lavoro: *nome* e *cognome*
RSPP: *nome e cognome*

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA

SEDE	Via, Piazza...	Struttura di Appartenenza
Squadra Emergenza Anticendio e di Evacuazione	<i>Nominativi</i>	APA,AAC,DG...
Squadra Emergenza Primo Soccorso	<i>Nominativi</i>	APA,AAC,DG.

Datore di Lavoro: *nome e cognome*

RSPP: *nome e cognome*

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente